

Mario Rosa – Marcello, Verga, *Storia dell'età moderna, 1450-1815*,  
Milano, Bruno Mondadori, 2000

se solo parzialmente alle richieste del sovrano. Le sessioni del parlamento divennero anzi occasione per critiche e accuse alla politica del sovrano e soprattutto del suo favorito, il duca di Buckingham. La situazione divenne più difficile negli anni di Carlo I Stuart (1625-49), quando si fece più forte l'opposizione del parlamento, che negò nel 1625 al nuovo re il diritto di riscuotere direttamente i tradizionali dazi doganali sull'importazione del vino e di altri prodotti e si oppose all'introduzione di nuove tasse fondiarie. Lo scontro esplose nuovamente in occasione della convocazione del parlamento del 1628-29, allorché fu presentata e approvata in parlamento la *Petition of Rights*, che richiedeva la salvaguardia delle libertà personali dall'arbitrio del governo e il rispetto delle tradizionali procedure parlamentari per l'imposizione ed esazione di nuove tasse.

La "Petition of Rights"

La *Petition of Rights*, ovvero la Petizione dei diritti, presentata dal parlamento inglese a Carlo I nel 1628, rappresentò il primo tentativo di limitazione dei poteri della corona dall'ascesa della monarchia Tudor (fine del XV secolo). Richiamandosi a leggi e a disposizioni che risalivano a molti secoli prima e alla stessa *Magna Charta* del 1215 («le leggi e i liberi costumi di questo regno»), la petizione era diretta anzitutto contro le tassazioni imposte senza il consenso del parlamento, contro l'assoluto controllo regio sull'esercito, contro gli arresti arbitrari, il ricorso alla legge marziale e l'acquartieramento forzoso di soldati in case private.

Proposta dal giurista E. Coke e sostenuta dal capo dell'opposizione parlamentare al re, J. Eliot, la petizione incontrò l'ostilità del sovrano che non intendeva cedere su questioni concernenti le prerogative regie. Ma le difficoltà finanziarie impedirono a Carlo I di sciogliere il parlamento e alla fine lo indussero a dare il suo assenso alla petizione il 7 giugno 1628.

«Alla Eccellentissima Maestà del Re.

I. I Lord spirituali e temporali e i Comuni, riuniti in Parlamento, fanno osservare molto umilmente al nostro Sovrano Signore il Re

che è dichiarato e fissato da uno statuto fatto sotto il regno di Edoardo I, conosciuto sotto il nome di statuto *de tallagio non concedendo*, che il Re o i suoi eredi non impongano né levino imposte o aiuti in questo regno, senza il buon volere ed assenso degli arcivescovi, vescovi, conti, baroni, cavalieri, borghesi ed altri uomini liberi dei comuni di questo regno [...].

III. Considerando che è anche fissato e stabilito, dallo statuto chiamato la "Grande Carta delle libertà d'Inghilterra", che nessun uomo libero potrà essere arrestato o messo in prigione, né spogliato della sua libera proprietà, né delle sue libertà o franchigie, né messo fuori della legge o esiliato, né molestato in nessun'altra maniera, se non in virtù di una sentenza legale dei suoi pari o delle leggi del paese [...].

VI. Considerando che considerevoli distaccamenti di soldati e marinai sono stati recentemente dispersi in parecchie contee del reame, e che gli abitanti sono stati costretti a riceverli ed albergarli loro malgrado, contro le leggi e costumi di questo reame, con grande gravame ed oppressione del popolo.

VII. Considerando che è stato anche dichiarato e fissato dall'autorità del Parlamento nel 25° anno del regno del re Edoardo III (1352), che nessuno potrà essere condannato a morte o alla mutilazione, se non nelle forme indicate dalla Grande Carta e dalle leggi del paese; e che, per la detta Grande Carta e le altre leggi e statuti del vostro reame, nessun uomo deve essere condannato a morte, se non per mezzo delle leggi stabilite nel reame e delle consuetudini che vi sono in vigore, o di un atto del Parlamento [...].

VIII. Che, sotto il pretesto di questo potere, i commissari hanno mandato a morte parecchi dei sudditi di V.M., allorché, se avessero meritato l'ultimo supplizio secondo le leggi e statuti del paese, essi non avrebbero potuto né dovuto essere condannati e giustiziati che per mezzo di queste stesse leggi e statuti, e non altrimenti [...].

X. Per queste ragioni, supplicano umilmente la Vostra Eccellentissima Maestà che nessuno, in avvenire, sia costretto a fare alcun dono gratuito, alcun prestito di danaro, alcun particolare presente, né a pagare alcuna tassa o imposta senza il consenso comune dato per atto del Parlamento; che nessuno sia chiamato in giustizia, né obbligato a prestare giuramento, né obbligato a un servizio, né arrestato, inquietato o molestato in occasione di queste tasse, o del

rifiuto di pagarle; che nessun uomo libero sia arrestato o detenuto nella maniera indicata sopra; che piaccia a V.M. di far ritirare i soldati e i marinai dei quali si è sopra parlato, ed impedire che in avvenire il popolo sia oppresso in tal modo; che le commissioni incaricate di applicare la legge marziale siano revocate e annullate e che non ne siano più deliberate di simili a nessuno per paura che, sotto questo pretesto, qualcuno dei vostri soggetti sia molestato o mandato a morte contro le leggi e libertà del paese.»

*Le Carte dei diritti*, a c. di F. Battaglia, Sansoni, Firenze 1946, pp. 19-25.